



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 30/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al **n. 69438** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 5 gennaio 2024 ad istanza di **S.**
S.A. (c.f. OMISSIS), nato a OMISSIS, ed ivi residente, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Santino Spina (C.F.
SPNSTN87L07G273I), in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A,
che lo rappresenta e difende, come da mandato in calce al ricorso
(PEC: santinospina@pecavvpa.it; fax: 091/204869)

CONTRO

- **l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G.
Norrito (c.f. NRRTNG70H55F061Y; PEC:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax 0917798749), Francesco
Gramuglia (c.f. GRMFNC64R17F158V; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi
(c.f. VLRFNC72E20L112A; PEC:

avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura generale

alle liti del notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,

presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite le parti all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della

signora Michela Montalbano, come da verbale;

premessi in

fatto

I. Il signor S. - dipendente dei Vigili del Fuoco dal 10 luglio 1985 al 9

marzo 2020, data del suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di

età, titolare della pensione n.OMISSIS - introduceva il presente

giudizio al fine di ottenere al ricalcolo del proprio trattamento di

quiescenza con applicazione dell'incremento figurativo previsto

dall'art.3, comma 7, D.Lgs. n.165/1997, con conseguente

adeguamento del trattamento e condanna di controparte al

pagamento dei maggiori ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazioni

come per legge, riferendo di aver vanamente richiesto il beneficio in

via amministrativa.

II. L'INPS si costituiva con memoria del 3 ottobre 2024, osservando

che l'applicazione dell'incremento figurativo richiesto nell'atto

introduttivo (c.d. moltiplicatore), risultava già presente in sede di

prima liquidazione disposta dalla sede Inps di Messina con

determina del 2020, allegata unitamente al relativo foglio di calcolo, e,

altresì, nella successiva determina emessa dalla sede di Trapani nel

2024, in occasione dell'applicazione del CCNL relativo al biennio 19/21; il ricorso, dunque, sarebbe stato introdotto da una parte priva dell'interesse ad agire di cui all'art.100 c.p.c.

III. Il ricorrente, replicando con nota del 4 ottobre 2024, obiettava che il trattamento era stato correttamente riliquidato solo nel 2024, dopo la notifica del ricorso, e non nel 2020, come dimostrato dalla stessa documentazione prodotta da controparte e dal cedolino di ottobre 2024, allegato alla memoria e attestante il pagamento degli arretrati correlati alla corretta applicazione del moltiplicatore; concludeva chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di controparte.

IV. In esito all'udienza del 16 ottobre 2024, il G.U., pronunciandosi con l'ordinanza n. 130/2024, chiedeva ad entrambe le parti documentati chiarimenti al fine di collocare temporalmente la concessione del beneficio controverso.

V. Solo il ricorrente ottemperava alla predetta richiesta istruttoria con memoria depositata il 17 gennaio 2025, meglio specificando quanto osservato nella precedente difesa scritta.

VI. All'udienza del 23 gennaio 2025, l'avvocato Spina ribadiva il contenuto delle più recenti note difensive, chiedendo la condanna di controparte alle spese; l'avvocato Enrico Cassina, per l'Inps, su delega orale dell'avvocato Norrito, contestava i calcoli di parte avversa ed evidenziava la correttezza dell'operato dell'amministrazione, insistendo a propria volta per la condanna alle spese del ricorrente.

Considerato in

diritto

1. Entrambe la parti concordano nell'affermare che il beneficio per cui è causa è stato già attribuito all'istante.

2. Ciò premesso, il giudizio – così come richiesto dal ricorrente, per le ragioni dallo stesso meglio specificate nelle ultime note difensive - deve essere definito con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, in quanto l'ente previdenziale ha provveduto nei termini di cui alla domanda solo dopo l'istaurazione del giudizio.

3. In base del principio della soccombenza virtuale, si condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di euro 800,00 (800/00) comprensivo delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere;

- condanna INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

Il Giudice

